

Pubblicato il 29/06/2026

N. 01882/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01016/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2026, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Maugeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Determina n. 20 del 15.4.2026 avente ad oggetto “*Preso atto verbali commissione esaminatrice, approvazione graduatoria finale e nomina del vincitore del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, part-time 24 ore settimanali, di un Agente di*

Polizia Locale”, adottata all’esito della procedura selettiva per l’assunzione di personale a tempo indeterminato presso il Comune di -OMISSIS- all’interno dell’Area Vigilanza con qualifica di Istruttore di Vigilanza, giusta determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 381 del 30.9.2025;

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26.4.2026, recante *“Autorizzazione alla cessione di graduatorie di merito approvate con Determinazione del Segretario Comunale n. 20 del 15 aprile 2026 - Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Catania”*.

- del Verbale n. 13 del 9 aprile 2026 che ha definito la graduatoria finale sulla scorta delle prove orali di cui al Verbale n. 10 del 25 marzo 2026;

- del Verbale n. 11 del 31.3.2026 con il quale è stata dichiarata la non idoneità dell’odierno ricorrente;

- della Determina del Segretario Comunale n. 16 del 31.3.2026 avente ad oggetto *“Non ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di un agente di polizia locale a tempo indeterminato per 24 ore settimanali”*, in cui si rappresenta che il ricorrente non ha superato la prova di efficienza fisica;

- della nota n. 3468 del 24.3.2026 a mezzo della quale il Presidente della Commissione esaminatrice ha convocato il ricorrente alla prova di efficienza fisica in relazione alla procedura, precludendo espressamente “ulteriori rinvii” richiesti dal partecipante in relazione alle sue temporanee condizioni di salute;

- e per quanto di interesse, occorrendo, del Bando di Concorso nella parte in cui viola il *favor participationis*, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e/o connessi, con particolare riferimento alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 Reg. del 26.4.2026.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 il dott. Salvatore Ermete Massimo Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il ricorrente esponeva di aver preso parte al concorso pubblico indicato in epigrafe, basato su tre prove: prova di efficienza fisica, prova scritta e prova orale.

1.1. Riferiva che, avvenuta la fissazione delle date per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, consistente in una *“corsa, in piano, sulla distanza di 1000 metri, con tempo massimo 5”*, versando in uno stato di salute certificato che gli avrebbe impedito di sostenerla in condizioni di parità con gli altri candidati, aveva presentato un’istanza con cui ne aveva chiesto il differimento.

La Commissione, in accoglimento dell’istanza, lo aveva ammesso direttamente alla prova scritta, che aveva superato con il punteggio di 25/30, posticipando la prova fisica, al 31 marzo 2026.

1.2. Recatosi, in tale data, alla sede indicata, affermava di aver rappresentato alla Commissione esaminatrice la necessità di un ulteriore differimento esibendo idonea certificazione medica attestante la permanenza della condizione di impedimento temporaneo.

Sosteneva che il Presidente della Commissione avrebbe, tuttavia, declinato tale richiesta, inducendolo a sostenere la prova fisica nonostante le condizioni di evidente disparità rispetto agli altri candidati derivanti sia delle comprovate negative condizioni di salute sia delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da precipitazioni piovose nel luogo di svolgimento della prova, non presenti durante le precedenti sessioni sostenute dagli altri partecipanti.

1.3. Ne seguiva che, con determina n. 16 del 31.3.2026, il Segretario Comunale, richiamati i verbali della Commissione esaminatrice dal n. 1 al n. 11, dava atto

che il candidato non aveva superato la prova di efficienza fisica, disponendone, conseguentemente, la non ammissione alla prova orale.

2. Riferiva, infine, di aver notificato al Comune di -OMISSIS-, in data 2 aprile 2026, istanza di annullamento in autotutela delle predette determinazioni che l'Amministrazione aveva riscontrato, in termini negativi, in data 14 aprile 2026.

3. Ad opinione dello stesso ricorrente, gli atti impugnati sarebbero stati illegittimi per le seguenti ragioni.

3.1. Lamentava, anzitutto, la lesione della *par condicio* derivata dall'asserita costrizione a sostenere la prova di efficienza fisica in condizioni oggettivamente difformi e inferiori, per le ragioni sopra indicate, rispetto a quelle degli altri candidati.

L'Ente locale avrebbe sostanzialmente “*costretto il partecipante odierno ricorrente - mediante coercizione psicologica contenuta nella nota n. 3468 del 24.3.2026*” allo svolgimento della prova.

Parimenti, sarebbe stato leso il *favor participationis* a causa dell'adozione di condotta restrittiva e irragionevolmente penalizzante.

3.2. Il provvedimento, inoltre, sarebbe stato illegittimo a causa dell'omissione di una adeguata valutazione della documentazione medica prodotta dal ricorrente che avrebbe attestato inequivocabilmente l'impedimento allo svolgimento della prova fisica.

3.3. Illogico, d'altra parte, sarebbe stato il comportamento dell'Amministrazione, che avrebbe concesso un primo breve rinvio di 20 giorni della prova di efficienza fisica, salvo poi, in tutta fretta, convocare per il 31.3.2026 il recupero della prova e precludere la chiesta proroga.

3.4. Vi sarebbe stata, inoltre, una manifesta violazione della *lex specialis* di gara, nonché dei principi generali che regolano le procedure concorsuali, non essendovi, nelle disposizioni del bando di concorso, alcuna previsione contemplante l'esclusione del concorrente in presenza di una temporanea

condizione fisica impeditiva dello svolgimento della prova di efficienza fisica in condizioni di parità.

3.5. Sottolineava l'ulteriore disparità di trattamento causata dalle avverse condizioni metereologiche in cui aveva sostenuto la prova, diverse da quelle, ben più favorevoli, in cui gli altri concorrenti avevano sostenuto la medesima prova.

4. Per tutte le predette ragioni chiedeva l'annullamento degli atti impugnati e, in via cautelare, in considerazione del pregiudizio che sarebbe derivato dall'approvazione della graduatoria finale e dalla conseguente entrata in servizio dei candidati risultati idonei, la sospensione, anche con decreto presidenziale *ex* art. 56 c.p.a., della loro efficacia.

5. Si costituiva in giudizio il Comune di -OMISSIS-, il quale eccepiva, in primo luogo, il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto il ricorrente avrebbe notificato il provvedimento solo al candidato vincitore e non a tutti gli altri classificatisi in posizione utile, né al Comune di Catania al quale la graduatoria in oggetto sarebbe stata ceduta.

Eccepiva, inoltre, l'Ente intimato, l'inammissibilità del ricorso e della domanda cautelare per la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego di autotutela adottato dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Segretario Comunale, con la nota prot. n. 4338 del 14/04/2026.

Tardiva, inoltre, e come tale inammissibile, sarebbe stata la contestazione dell'obbligo di sostenere la prova fisica anche in caso maltempo nella misura i cui tale obbligo sarebbe disceso dalla *lex specialis*, che avrebbe dovuto essere, sul punto, tempestivamente impugnata.

5.1. Ciò premesso, sosteneva, altresì, l'infondatezza del ricorso nel merito, in quanto il comportamento del ricorrente si sarebbe risolto chiaramente in una forma di acquiescenza sia allo svolgimento della prova di efficienza fisica che alle sue modalità di espletamento, come dimostrato dal fatto che solo dopo il fallimento della stessa prova avrebbe presentato le istanze di annullamento.

La doglianza sollevata solo a seguito del mancato superamento, avrebbe violato il principio di autoresponsabilità e leale collaborazione, rivelando la sua natura meramente strumentale.

Proprio il possesso di un certificato medico avrebbe dimostrato che il ricorrente era perfettamente a conoscenza delle proprie condizioni fisiche già prima di presentarsi alla prova e prima di accettare espressamente la fissazione della nuova prova.

In ogni caso, sarebbe stato onere del ricorrente esibire preventivamente il citato certificato o comunque far annotare a verbale ogni propria eventuale riserva o altri rilievi.

Del tutto priva di fondamento sarebbe stata, pertanto, la presunta coercizione psicologica al quale il ricorrente sarebbe stato sottoposto per effettuare la prova di efficienza fisica.

Evidenziava, ancora, che la prova non sarebbe stata un accertamento medico sullo stato di salute, ma una verifica performativa oggettiva, consistente nel raggiungimento di una soglia minima di prestazione, per il proseguimento, da parte di ogni candidato, della procedura.

Rilevava, inoltre, irregolarità nella compilazione dello stesso certificato medico, dal momento che sia il primo che il secondo certificato medico avrebbero riportato la medesima data di effettuazione della visita (9 marzo 2026).

5.2. Per tutte le predette ragioni chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

6. All'udienza in camera di consiglio del 9 giugno 2026, il Collegio, su richiesta dei difensori presenti, poneva la causa in decisione, riservandosi la possibilità di decidere il giudizio con sentenza in forma semplificata.

7. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, non essendo necessaria alcuna istruttoria, sussistono i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

8. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni preliminari formulate dal Comune, in quanto, anzitutto, la mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti di riscontro all'istanza di revoca in autotutela dei provvedimenti di cui con il ricorso la parte ha chiesto l'annullamento, non inficia, comunque, l'ammissibilità della domanda di annullamento degli altri provvedimenti; va, altresì, respinta l'eccezione di inammissibilità, per asserita mancata impugnazione delle relative clausole del bando, della censura con cui è stato contestato l'obbligo di sostenere la prova in caso di maltempo, trattandosi, invero, di contestazione dell'operato dell'Amministrazione, che si riverbererebbe nell'asserito eccesso di potere, che non presuppone necessariamente l'illegittimità delle clausole del bando.

Infine, sempre in via preliminare, in base dell'esito del ricorso, che, come di qui a poco si dirà, deve ritenersi infondato, il Collegio ritiene di poter prescindere, anche per ragioni di economia processuale, dall'esame dell'eccezione di asserita disintegrità del contraddittorio.

9. Nel merito, come si accennava, il ricorso deve ritenersi infondato.

Dai fatti di causa esposti dallo stesso ricorrente, emerge, in sintesi, che, questi, dopo aver ottenuto un rinvio della prova fisica da sostenere nell'ambito del concorso al quale ha preso parte, è stato convocato, a seguito dello svolgimento e superamento della prova scritta, per il recupero di tale prova, che – in tesi – sarebbe stato costretto a sostenere, nonostante, a sua detta, ancora affetto dalla patologia per la quale aveva ottenuto il primo rinvio.

L'esito non favorevole di tale prova di efficienza fisica sarebbe stato, dunque, principalmente causato dalle non ottimali condizioni di salute nelle quali si sarebbe trovato, colpevolmente non tenute in considerazione dalla Commissione del concorso.

Il Collegio ritiene che non sussista, invero, alcuno dei profili di illegittimità degli atti impugnati messi in rilievo dallo stesso ricorrente.

Non si riscontra, in primo luogo, l'asserita disparità di trattamento rispetto agli altri partecipanti al concorso, in quanto, al contrario, viene in rilievo la concessione al ricorrente, inizialmente, del rinvio della prova a dimostrazione del fatto che la Commissione ha tenuto in considerazione la patologia certificata dello stesso ricorrente.

Né sembra essere stato violato il principio del *favor participationis* - principio, in realtà valevole più nell'ambito della disciplina degli appalti – non rilevandosi la presenza di atti o comportamenti dell'Amministrazione che abbiano impedito la partecipazione del ricorrente alla procedura selettiva, anzi promossa, come detto, attraverso il primo rinvio disposto della prova qui in considerazione, né potendo certamente ritenersi in contrasto con tale principio la mera applicazione del bando di gara nella parte in cui prevede il sostenimento, da parte dei partecipanti al concorso, di diverse prove concorsuali, tra cui quella di efficienza fisica.

Non risulta, d'altra parte, che, all'atto della presentazione del ricorrente nella sede in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara, vi sia stata alcuna preventiva esibizione della certificazione e conseguente opposizione di quest'ultimo a sostenerla, non essendovi riscontro in atti che, ad esempio, lo stesso ricorrente abbia fatto mettere a verbale alcuna riserva e risultando, di contro, dal medesimo verbale – che come noto fa fede fino a querela di falso – che “*dopo una breve descrizione sulle modalità di svolgimento della prova si chiede ai due partecipanti che esprimono il loro consenso, di procedere nell'ordine da loro stabilito...*”.

Appare dunque pretestuoso che il ricorrente abbia fatto valere tale minorata condizione fisica solo all'esito (non favorevole) della prova, trattandosi di comportamento evidentemente contrario ai parametri di buona fede e lealtà che devono improntare i rapporti reciproci tra i privati e l'Amministrazione.

L'asserito maggior sfavore delle condizioni metereologiche nelle quali il ricorrente avrebbe sostenuto la propria prova di corsa deve ritenersi anch'essa ininfluyente, trattandosi di evenienza, in generale, irrilevante in base alle previsioni

del bando di gara e che, peraltro, sembra nella fattispecie smentita *per tabulas* dal contenuto delle difese dell'Amministrazione, la quale, nella propria memoria difensiva, ha inserito uno *screenshot* da cui si evince che le condizioni metereologiche sarebbero state non dissimili in tutti i giorni in cui si sarebbero svolte tali tipi di prove.

Analogamente, alla testimonianza scritta della moglie del ricorrente, già di per sé di scarsa efficacia probatoria proprio in considerazione dei rapporti familiari intercorrenti tra i due soggetti, si contrappongono le testimonianze dei componenti della Commissione e degli operatori sanitari presenti *in loco*, da cui si ricava che il ricorrente ha interamente svolto la prova senza necessità di alcun intervento sanitario, a dimostrazione della piena idoneità del soggetto a svolgere la prova, a prescindere dalla sua incapacità a sostenercela nei tempi previsti.

D'altra parte, non può confondersi la prova di efficienza fisica con l'attestazione di idoneità fisica all'impiego, che costituisce adempimento successivo, di poco precedente o, tutt'al più, contemporaneo alla stipula del contratto di impiego, che, nel caso di specie, non è stato affatto anticipato, come surrettiziamente suggerito dal ricorrente, dall'esito della prova di efficienza fisica, la quale si inserisce, invece, esclusivamente nell'*iter* concorsuale previsto nel bando di gara.

10. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

11. La peculiare natura della controversia giustifica, in via eccezionale, la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private del presente giudizio.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario, Estensore

Paola Anna Rizzo, Referendario

L'ESTENSORE

Salvatore Ermete Massimo Accolla

IL PRESIDENTE

Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.